



COMUNE DI SAMONE

CITTA' METROPOLITANA di TORINO

✉ Via **PROVINCIALE, 29** - C.A.P. **10010** – ☎ **0125 53908** FAX **0125 53224**
E-MAIL samone@ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 15/09/2020
Modificato con deliberazione C.C. . 21 del 29/06/2021

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Articolo 2	ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
Articolo 3	PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Articolo 4	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Articolo 5	BASE IMPONIBILE
Articolo 6	ESCLUSIONI
Articolo 7	PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
Articolo 7 bis	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 8	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
Articolo 9	TRIBUTO PROVINCIALE
Articolo 10	UTENZE DOMESTICHE
Articolo 11	UTENZE NON DOMESTICHE
Articolo 12	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
Articolo 13	SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI
Articolo 14	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
Articolo 15	DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
Articolo 16	TARI GIORNALIERA
Articolo 17	RIDUZIONI
Articolo 18	AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
Articolo 19	AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI
Articolo 20	COPERTURA DEI MINORI INTROITI. LIMITAZIONI ALLE RIDUZIONI E ALLE AGEVOLAZIONI
Articolo 21	RISCOSSIONE
Articolo 22	IMPORTI MINIMI
Articolo 23	FUNZIONARIO RESPONSABILE
Articolo 24	CONTROLLI
Articolo 25	ACCERTAMENTI
Articolo 26	SANZIONI E INTERESSI
Articolo 27	RIMBORSI
Articolo 28	RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 29	CONTENZIOSO
Articolo 30	NORME DI RINVIO
Articolo 31	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 32	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, (TARI) nel Comune di Samone, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della Legge 208 del 28 dicembre 2015 e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 2

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ~~e dei rifiuti assimilati, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale~~ **ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.**
Per la determinazione dei costi del servizio, dall'anno 2020, si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e successive modifiche ed integrazioni ed ulteriori determinazioni.
2. ~~Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.04.2007 che si allega in estratto al presente Regolamento (allegato 1). La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i.~~
3. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste l'immobile.

ART. 3

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~.
2. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o detentori dei locali e delle aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

ART. 4

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ~~e di quelli assimilati~~, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La tariffa è determinata, ai sensi del comma 651 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota della tassa destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. La tariffa è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~ed assimilati~~, così come stabilito nel nuovo metodo tariffario (MTR) approvato da ARERA.
I costi vengono calcolati secondo il MTR approvato da ARERA.
6. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed è determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e s.m.i. e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piano economico finanziari dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) approvato dall'autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
8. Il Consiglio Comunale, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti $K_a(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), $K_b(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), $K_c(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e $K_d(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.
9. Ai sensi del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, così modificato dall'art. 1 comma 27 legge 208 del 28 dicembre 2015 a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al precedente comma 4, il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

ART. 5

BASE IMPONIBILE

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. n. 158/1999 e con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione della tassa, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tassazione è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassazione è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) la superficie dei locali assoggettabile a tassazione è in ogni caso conteggiata per la parte di locale avente altezza pari o superiore a mt. 1,50;
3. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per tutte le altre unità immobiliari e per le aree scoperte la superficie imponibile continuerà in ogni caso ad essere quella calpestabile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 6

ESCLUSIONI

5. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale fisse;
- vani scala, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali ~~non assimilati agli urbani~~ secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2 del presente regolamento;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- i locali delle case rurali utilizzate per l'esercizio dell'impresa agricola;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree scoperte esclusivamente adibite a parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze;

- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e aree di lavaggio automezzi, aree su cui insiste impianto di lavaggio automezzi;

Le circostanze di cui al precedente comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ~~NON ASSIMILATI~~

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali ~~non assimilabili agli urbani~~, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a TARI:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Non sono soggette alla Tari le aree produttive di attività industriali-artigianali-commerciali produttive di beni specifici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali ~~non assimilati agli urbani~~. In tal caso:
 - oltre che a tali aree, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente collegati al processo produttivo, impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime;
 - sono invece tassati i magazzini funzionalmente collegati al processo produttivo ma impiegati per il deposito o lo stoccaggio di prodotti finiti derivanti dallo stesso processo produttivo;
 - in caso di uso promiscuo di un medesimo magazzino, la detassazione/tassazione verrà calcolata sulla base degli effettivi mq. di occupazione delle materie prime/prodotti finiti;
 - sono altresì assoggettati alla Tari i magazzini destinati al deposito di prodotti o merci non legati al processo produttivo di cui sopra, o destinati alla commercializzazione o alla trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali ~~non assimilati~~, stante la contestuale produzione anche di rifiuti **urbani assimilati**, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA ATTIVITA'	% di abbattimento della superficie
---------------------	------------------------------------

TIPOGRAFIE – STAMPERIE - VETTERIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE ELETTRAUTO	50%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	50%
LAVANDERIE E TINTORIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	50%
AMBULATORI MEDICI, DENTISTICI, VETERINARI	50%

5. Per fruire dell'esclusione e della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc) nonché indicare le superfici produttive di rifiuti speciali ~~non assimilati~~ e fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
6. Alla domanda di detassazione dovrà essere allegata:
- Planimetria degli insediamenti in cui siano evidenziati i locali con distinzione per ciascuno di essi del tipo di rifiuto prodotto (speciale, tossici, nocivi, etc.) ed indicazione delle superfici stabilmente occupate da beni strumentali,
 - Copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
 - Documentazione di consegna dei rifiuti (copia di documenti di trasporto, fatture, MUD);
 - Copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
 - Se evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di scarica dei rifiuti.

L'ente si riserva la facoltà di chiedere in visione le fatture inerenti il costo per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 7-BIS

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani

prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la predetta comunicazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 2020 gli effetti hanno decorrenza dal 01 gennaio 2021. Nella comunicazione, predisposta dall'ufficio, di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotti, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 8

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche **che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico** e che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti ~~speciali assimilati agli~~ urbani, direttamente o avvalendosi di un altro gestore autorizzato, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti ~~assimilati urbani~~ non conferiti al servizio pubblico ~~rientrano nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione~~ e siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riciclo:
 - 15% nel caso di recupero dal 15% fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 30% nel caso di recupero dal 25% fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 40% nel caso di recupero dal 50% fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 60% nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodottiLa quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando ai Kd di riferimento all'intera superficie imponibile.
3. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata della documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti ~~assimilati urbani~~ avviati al recupero nell'arco dell'anno solare (es. Copia del registro di carico e scarico del rifiuto; documentazione di consegna dei rifiuti - copia di documenti di trasporto, fatture, copia del contratto con la ditta o società di smaltimento; se non evincibile

dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti). L'omessa presentazione della documentazione entro il termine fissato comporta la perdita del diritto alla riduzione

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

ART. 9

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Sulla TARI, ai sensi dell'art.1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157 del 19.12.2019.
2. Tale tributo provinciale, calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo e viene riscosso secondo le modalità definite dalla Legge.
Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.
3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019 a decorrere dal 01 giugno 2020 la struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate provvede direttamente al riversamento del tributo spettante alla Città Metropolitana di Torino per i versamenti effettuati attraverso il modello di pagamento F24 relativi all'anno 2020 e successivi.

ART. 10

UTENZE DOMESTICHE

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico o componente del foglio di famiglia stesso, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Devono essere altresì dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le badanti che dimorano presso la famiglia.
4. Non vengono considerati al fine del calcolo della tassa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza e purché debitamente documentati:
 - a) gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - b) gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, per un periodo superiore a sei mesi, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti non residenti, si assume come numero di occupanti quello di n. 2 unità.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti (Ka) secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27/04/1999, N. 158.
9. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27/04/1999, N. 158.
10. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa dovuta dalle utenze domestiche, ossia i parametri Ka e Kb, devono essere determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. (Allegato 1 – classificazione utenze domestiche).
11. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero di posti letto disponibili.

ART. 11

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani, in riferimento alla tipologia di attività effettivamente svolta.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.). Nel caso di utilizzo di immobili ubicati in località diverse e con diversa destinazione d'uso, su richiesta dell'interessato potrà essere applicata la tariffa corrispondente al tipo di utilizzazione. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla

specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione non inferiore a mq. 200.

4. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale di produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1 del DPR 27/04/1999 n. 158;
 - b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale di produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del DPR 27/04/1999 n. 158.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, dovuta dalle utenze non domestiche di cui ai commi a) e b), ossia k_c e k_d , sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 12

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Ai sensi del comma 655 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del Decreto Legge n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfetario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

ART. 13

SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate il gestore del servizio fornisce il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

ART. 14

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a

condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 21.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 21.

ART. 15

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti o componente del foglio di famiglia stesso e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. La dichiarazione, oltre che direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi, può essere presentata anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax o posta elettronica ordinaria o certificata, allegando fotocopia del documento d'identità, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione predisposte dal Comune. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
4. La dichiarazione deve contenere:
Per le utenze domestiche:
 - a) le generalità dell'utente, il codice fiscale, la residenza;
 - b) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento;
 - c) l'indirizzo di posta elettronica e, se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - d) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);

- e) il numero degli occupanti;
- f) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- g) gli identificativi catastali dei locali e delle aree possedute/detenute;
- h) la destinazione d'uso;
- i) la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- j) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree;
- k) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- l) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso o detenzione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m) il nominativo del precedente possessore/detentore, in caso di inizio possesso/detenzione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- n) le superfici escluse dall'applicazione della tassa;
- o) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
- q) planimetria.

Per le utenze non domestiche:

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, il Codice Fiscale e la partita IVA;
- b) le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento;
- d) l'indirizzo di posta elettronica e, se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- f) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- g) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- h) gli identificativi catastali dei locali e delle aree possedute/detenute;
- i) la destinazione d'uso;
- j) la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- m) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso/detenzione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n) il nominativo del precedente possessore/detentore, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o) le superfici escluse dall'applicazione della tassa;
- p) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
- q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;

r) planimetria.

5. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
6. Il caso di variazioni delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le medesime variazioni.
7. La cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.
8. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1.
9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, riduzione, esenzione dalla tassa e servizi specifici.
10. Nel caso di utenze domestiche di residenti non è obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
11. Il Comune rilascia copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

ART. 16 TARI GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti ~~assimilati~~ **urbani** prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, **fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1 comma 837 della Legge 27.12.2019 n. 160.**

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata sino ad un massimo del 100% da definirsi contestualmente all'approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. **canone di cui all'art 1, comma 816 della Legge 27.12.2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.**
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 17 RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 6 mesi nell'anno solare: riduzione ~~20%~~ **50%**
 - b. Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 10%
 - c. A decorrere dall'anno 2015 (ai sensi del comma 2, dell'art. 9-bis, del D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014) riduzione di due terzi della sola parte variabile per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa è ridotta del 10% nella quota variabile per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica e per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. Le riduzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle

condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 18

AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - Situazione di disagio economico per attestazioni di reddito ISEE fino al € da 0,00 fino 3.000,00 riduzione 100%;
 - Situazione di disagio economico per attestazioni di reddito ISEE di importo superiore a € 3.000,01 e fino a € 6.000,00 riduzione 50%;
 - Situazione di disagio economico per attestazioni di reddito ISEE di importo superiore a € 6.000,01 e fino a € 7.500,00 riduzione 25%;
2. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro la scadenza dell'ultima rata degli avvisi di pagamento. La richiesta, presentata di anno in anno, deve essere corredata dall'attestazione di reddito ISEE valida.

ART. 19

AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI

1. E' riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di definire, con apposito atto deliberativo, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni e possono differire i termini ordinari di versamento del Tributo per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

ART. 20

COPERTURA DEI MINORI INTROITI.

LIMITAZIONI ALLE RIDUZIONI E ALLE AGEVOLAZIONI

1. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe viene definita annualmente la copertura delle agevolazioni previste dagli articoli 17, 18 e 19. Sulla base del disposto del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, tale facoltà viene esercitata scegliendo tra la copertura garantita attraverso apposita voce di costo del piano finanziario o attraverso apposite autorizzazioni di spesa che devono essere garantite con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente.
2. Le riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti articoli si cumulano tra di loro.

ART. 21

RISCOSSIONE

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Samone.

2. Il versamento della TARI per l'anno di riferimento è effettuato mediante modello di pagamento unificato (F24), secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 oppure altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali **oppure attraverso la piattaforma di cui all'art 5 del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 82/2015 (PagoPa)**.
3. Il numero delle rate e le scadenze sono determinate annualmente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale anche contestualmente alla determinazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Il Comune invia ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute sulla base delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati, per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree scoperte su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
5. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale, agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o, laddove possibile, a mezzo di posta elettronica.
6. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso stesso, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI.
7. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, possono essere conteggiate all'atto della presentazione della variazione, nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o nuovo avviso di pagamento.
8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 23.

ART. 22

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 9 sia inferiore ad € 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla TARI giornaliera di cui all'art. 16 e alle variazioni di cui al comma 6 del precedente articolo 15.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, sia inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 23

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 24

CONTROLLI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 3 comma 5 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato;
con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
- d) Accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, l'Ente ha facoltà di avvalersi:
 - Degli accertatori di cui ai commi 179-182, Art. 1, della L. n. 296/2006, ove nominati;

- Del proprio personale dipendente;
- Di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
4. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati, i competenti uffici del Comune sono tenuti a comunicare con cadenza mensile all'ufficio tributi comunale:
 - ogni variazione intervenuta in relazione a nascite, decessi, variazioni di residenza o altri elementi che incidano sulla determinazione della TARI;
 - ogni rilascio di licenza relativa all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione;
 - le concessioni edilizie che comportino variazioni di superficie e/o destinazione d'uso di locali ed aree;
 - le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

ART. 25 ACCERTAMENTI

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile

promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
- l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva, con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dall'art. 25 del presente Regolamento, oltre alle spese di notifica.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso se previste dall'Ente.
8. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell' "Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.

ART. 26

SANZIONI E INTERESSI

1. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997 e s.m.i.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 24 del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli art. 16 -17 del D.Lgs. n. 472/1997 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.

8. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
9. Sulle somme dovute a titolo di tassa non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate, secondo la modalità ivi stabilite, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 27 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate, secondo la modalità ivi stabilite e calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.

ART. 28 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

ART. 29 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo (per questi ultimi relativi ad atti emessi fino al 31 dicembre 2019) nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

3. Ai sensi dell'art. 9 lettera l) del D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

ART. 30

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la tassa sui rifiuti (TARI), si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.
2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), entro i rispettivi termini decadenziali e prescrizionali.

ART. 31

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE72016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 32

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2020.

ALLEGATO A

Da “Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani”

ART. 5 — CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. ~~...OMISSIS...~~

2. ~~...OMISSIS...~~

3. ~~...OMISSIS...~~

4. ~~...OMISSIS...~~

5. Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni:

- a. ~~derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;~~
- b. ~~siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti da lavorazioni industriali~~

c. ~~abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, purchè non liquidi e di seguito riportati:~~

- ~~Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)~~
- ~~Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili~~
- ~~Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet~~
- ~~Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili~~
- ~~Frammenti e manufatti di vimini e di sughero~~
- ~~Paglia e prodotti di paglia~~
- ~~Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida~~
- ~~Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta~~
- ~~Feltri e tessuti non tessuti~~
- ~~Pelle e similpelle~~
- ~~Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni~~
- ~~Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;~~
- ~~Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili~~
- ~~Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere~~
- ~~Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)~~
- ~~Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati~~
- ~~Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili~~
- ~~Nastri abrasivi~~
- ~~Cavi e materiale elettrico in genere~~
- ~~Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate~~
- ~~Scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002~~
- ~~Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)~~
- ~~Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002~~
- ~~Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc;~~
- ~~Rifiuti ingombranti, ad eccezione dei beni durevoli~~

d. nel caso derivino da attività sanitarie e cioè:

- derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del del D.P.R 15 luglio 2003 n. 254;
- appartengano alle seguenti tipologie:
 - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6);
 - spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.

e. ed inoltre, per tutte le categorie succitate, il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

f. la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore non sia superiore a 80 Kg/mq/anno e per le categorie dei mercati non sia superiore a 150 Kg/mq/anno per ogni giorno settimanale di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale ecc.).

6. Gli imballaggi secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori.

7. Sono considerati assimilati agli urbani i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di lavaggio ed alle procedure di conferimento previste dalle disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19/10/981.

8. La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano.

9. Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa, purché conferiti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale; sono altresì escluse le piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.

10. Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

11. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 1 q.le anno per singola utenza.

12. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previa pagamento al gestore del servizio in relazione alle quantità di volta in volta gestite.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse

mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

Cat.	Sott.	Descrizione
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2		Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
3		Stabilimenti balneari
4		Esposizioni, autosaloni
5		Alberghi con ristorante
6		Alberghi senza ristorante
7		Case di cura e di riposo
8		Uffici, agenzie
9		Banche ed istituti di credito e studi professionali
10		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12		Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13		Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14		Attività industriali con capannoni di produzione
15		Attività artigianali di produzione beni specifici
16		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17		Bar, caffè, pasticceria
18		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19		Plurilicenze alimentari e/o miste
20		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21		Discoteche, night club e sale giochi
22		Pertinenza attività industriali (uffici, bagni, mensa, magazzini prodotti finiti, ecc)